TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE II CIVILE

Proc. n. 17530/2016 R.G.

Il giudice onorario, dott.ssa Natascia Gardini, ha pronunciato la seguente

ordinanza

nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex artt. 19 del D.Lgs 150/2011 e 35 del D.Lgs 25/2008

tra

[redacted], nato in Senegal il [redacted], elettivamente domiciliato a Bologna in Via Augusto Righi 3, nello studio dell'avv. Rosa Ugolini del foro di Bologna che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna

convenuto

e

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bologna

terzo interveniente

Conclusioni del ricorrente: Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la protezione umanitaria ex art. 5 co.6 D.Lgs. 286/98

******

Con ricorso depositato in data 15.11.2016, l'odierno ricorrente ha impugnato tempestivamente il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna emesso in data 04.06.2016 e notificatogli in data 17.10.2016, con il quale è stata respinta la sua richiesta di protezione internazionale.

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1619960

Il Ministero ha trasmesso il verbale dell'audizione svoltasi davanti alla Commissione Territoriale.

All'udienza del 30.05.2017, dopo aver sentito il ricorrente e il suo difensore, il giudice onorario si è riservato la decisione.

******

Premesso che:

il ricorrente, sentito dalla Commissione in data 11.04.2016, aveva dichiarato di essere cittadino senegalese, nato a Nemataba e cresciuto a Banttantiti nella regione di Tambacounda, di religione musulmana e appartenente al gruppo etnico dei Mandinka. Quando era molto piccolo a seguito di un incendio accidentale in casa morirono la madre e il fratello gemello e il padre venne arrestato in quanto ritenuto colpevole dell'accaduto. Lui venne affidato e cresciuto dalla nonna. Uscito dal carcere sembrerebbe che il padre avesse intenzioni omicide nei suoi confronti, come riferito da un amico di famiglia alla nonna, in quanto nel periodo trascorso in prigione avrebbe avuto problemi mentali. Egli quindi riferisce che sarebbe fuggito per sfuggire al padre e attraverso il Mali, Burkina Faso e Niger sarebbe arrivato in Libia dove per circa un anno avrebbe svolto lavori saltuari. Non volendo seguire il datore di lavoro nel Mali, decide di partire per l'Europa e s'imbarca su un gommone giungendo in Sicilia il 16.02.2015.

La Commissione ha motivato il proprio diniego ritenendo le dichiarazioni del richiedente non totalmente fondate ed estranee alla fattispecie in materia di protezione; in particolare, la Commissione ha ritenuto che le circostanze riferite durante l'audizione personale non consentissero la loro riconducibilità né all'art. 1 lett. A., 2) della Convenzione di Ginevra ed agli artt. 7 e 8 del D.lgs del 19/11/2007 n. 251 per il riconoscimento dello status di rifugiato, né fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro, vi sarebbe un rischio effettivo di subire un danno grave ex art.

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1960

14 D.lgs. 251/2007 né, infine, gravi ragioni di carattere umanitario ex art. 5 comma 5 D.lgs 286/98; si intende qui integralmente richiamato il provvedimento di diniego.

Con il ricorso il richiedente ha allegato che le ragioni della fuga erano da individuarsi nel timore di venir ucciso dal padre che durante la carcerazione aveva subito seri problemi psicologici; ha quindi proposto domanda di riconoscimento della protezione umanitaria a causa della situazione di vulnerabilità ed estrema povertà in cui ricadrebbe il richiedente in caso di rimpatrio al paese d'origine ove ora non ha più nessuno essendo deceduta anche la nonna ed in un contesto caratterizzato da violenze e vendette private.

Sentito da questo Giudice all'udienza del 30.05.2017, il ricorrente ha sostanzialmente confermato con precisione ed elementi aggiuntivi quanto accaduto durante l'incendio della casa ove erano deceduti la madre ed il fratello gemello del richiedente. Dopo poco dal fatto era giunta la polizia che aveva arrestato il padre ritenendolo responsabile dell'accaduto perché non aveva aiutato. Lui era quindi rimasto a vivere con la nonna che lo aveva curato dalle ferite di ustione al viso e alla mano sinistra (tuttora ben visibili). Uscito dal carcere con seri problemi mentali il padre voleva uccidere il figlio rimasto e per questo la nonna gli aveva consigliato di andarsene dal paese. Uscito nel 2013 e dopo aver svolto diversi lavori nei vari paesi in cui giungeva (Mali, Burkina e Niger), in Libia veniva anche arrestato per due mesi, picchiato e derubato dalla polizia e poi da dei banditi. Scoppiata la guerra in Libia il richiedente ha deciso di arrivare in Italia tramite un barcone. Ora vive in un appartamento a Bologna con un amico, sta studiando l'italiano ed ha frequentato un corso di lingua di primo livello.

<u>Ritenuto che:</u>

Il ricorrente ha chiesto esclusivamente il riconoscimento della protezione umanitaria.

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

Trattasi di una cosiddetta "*clausola aperta*" che trova il suo aggancio normativo nell'art. 5 comma 6 del D.Lgs 286/98 Testo Unico sull'Immigrazione (norma non modificata dal D.L. 13/2017), che prevede la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno (valido quindi solo in Italia) per motivi umanitari; in particolare si tratta di verificare se ricorrano i seri motivi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, individuabili in situazioni serie di vulnerabilità conseguenti a elementi strettamente personali (per esempio donne abusate anche durante il viaggio dal paese di origine all'Italia; minori; soggetti con serie patologie sempre che derivanti da gravi violazioni dei diritti umani nel paese di provenienza – cfr. Cass. 26641/16 –; soggetti ormai stabilmente integrati in Italia dal punto di vista lavorativo e sociale/familiare);

a conferma, secondo la giurisprudenza, le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla protezione umanitaria costituiscono un catalogo aperto, non necessariamente fondato sul *fumus persecutionis* o sul pericolo di danno grave per la vita e l'incolumità fisica che sono quelle tipiche invece della protezione sussidiaria (cfr. Cass. 26566/13).

Sostanzialmente rilevano le condizioni psicofisiche dell'interessato che siano tali da non consentirne l'allontanamento dall'Italia, oppure le condizioni di vulnerabilità soggettiva del richiedente, ad esempio con riferimento a minori, disabili, anziani, donne in gravidanza, genitori singoli con figli minori e, in genere, le persone che abbiano subito torture o stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale; oppure, quale ipotesi di chiusura, rileva l'impossibilità per l'interessato di tornare nel Paese di origine a fronte di seri pericoli che lo minacciano in caso di rientro, ma non siano tali da comportare la protezione internazionale.

Sono stati ravvisati i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria anche nel positivo inserimento del richiedente nel tessuto economico e sociale; a conferma, secondo la sentenza Corte App. Bologna, sez. II, 30 giugno 2016, n. 1128 nel proc. RG n. 769/2015, "*va richiamato il consolidato orientamento della Suprema*

Firmato Da: CARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

Corte con riferimento all'istituto della protezione umanitaria, di cui ci si deve occupare nel caso specifico. La corte ha più volte affermato che tale istituto è di per sé caratterizzato da requisiti più elastici e non necessariamente coincidenti con quelli positivizzati per le misure maggiori; in altri termini, la condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6 del d.lgs n. 286 del 1998, risiede nella valutazione di una situazione di vulnerabilità concreta da proteggere, alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano. Tali situazioni di vulnerabilità sono state individuate, nei precedenti di questa corte, nelle esigenze di salute, con cure in atto, non tutelabili nel paese di provenienza, ovvero in esigenze di carattere familiare, collegate alla presenza di figli minori, o altresì nel concreto, effettivo inserimento in programmi di qualificazione professionale e di inserimento sociale, pur in assenza di un permesso di soggiorno".

Ciò premesso è evidente che qualora il ricorrente rientrasse nel proprio paese d'origine si troverebbe esposto ad una situazione di estrema vulnerabilità e precipiterebbe in una situazione di povertà dalla quale, privo com'è di qualsivoglia sostegno familiare e di risorse, non avrebbe alcuna possibilità di uscire.

Pertanto, la situazione generale del paese di origine delineata, la giovane età del richiedente, nonché l'impegno del medesimo in un percorso serio di integrazione impongono di riconoscere al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione della Commissione convenuta a mezzo di difensore.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto di [redacted], nato in Senegal il [redacted], al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

Accoglimento parziale del 07/09/2017
RG n. 17530/2016

Dispone la comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma sesto D.Lgs. 286/1998.

Stante la natura della controversia parte convenuta non va soggetta alle spese.

Così deciso in Bologna in data 7 settembre 2017.

Il giudice onorario

Natascia Gardini

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1610960